



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **0006**
Del **15 GEN. 2020**

OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane: Opzione rapporto di lavoro non esclusivo
– Dott.ssa Rita Maria Pia TERLIZZI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492/D.G. del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal **Direttore Area Gestione Risorse Umane** che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che:

- l'art. 2-septies della Legge n. 138 del 26.05.2004 ha sostituito il comma 4 dell'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502/92, stabilendo la reversibilità dell'opzione per il rapporto esclusivo per i dirigenti sanitari del S.S.N. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, mediante richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- che l'art. 10 – comma 2 – del C.C.N.L. 03/11/2005 Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa del S.S.N. ha stabilito: *“I Dirigenti....., già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12.”*;
- l'art. 2-septies della Legge n. 138 del 26.05.2004 ha altresì stabilito che l'opzione per la non esclusività del rapporto di lavoro comporta la perdita del trattamento economico aggiuntivo – indennità di esclusività – ma non preclude la direzione di strutture semplici e complesse;

In particolare, ai fini economici, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del CCNL 3.11.2005 il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1° gennaio comporta i seguenti effetti:

1. non compete la retribuzione di risultato;
2. per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dell'art. 43, comma 5, del CCNL 3.11.2005 e quindi la retribuzione di posizione minima contrattuale sarà quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo 43 del CCNL 2005; mentre per la retribuzione variabile aziendale, ove attribuita, si provvederà alla decurtazione del 50%;
3. al Dirigente neo assunto che opti per il rapporto di lavoro non esclusivo, non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato (art. 43, comma 7, CCNL 3.11.2005),
4. cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività;
5. è inibita l'attività libero professionale intramuraria.

VISTO che la Dott.ssa **Rita Maria Pia TERLIZZI**, matricola 4043473, Fisico Dirigente in servizio presso la U.O. di Fisica Sanitaria dell'Ospedale Di Venere, con nota pec del 28.11.2019 ha presentato istanza per il passaggio al **rapporto di lavoro NON ESCLUSIVO**;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del succitato sanitario, facendo decorrere gli effetti giuridici ed economici di tale opzione dal 1° gennaio 2020;

L'istruttore del procedimento: Assist. Amm.vo Anna Maria NAPOLEONE 

Il Dirigente Amm.vo U.O. G.E.P.- Area G.R.U. Dott. Nicola ZONNO 

Il Direttore della S.C. Area G.R.U.: Dott. Rodolfo MINERVINI 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

- di accogliere l'istanza presentata dalla Dott.ssa **Rita Maria Pia TERLIZZI**, Fisico Dirigente della U.O. di Fisica Sanitaria presso l'Ospedale Di Venere, relativa al passaggio al rapporto di lavoro **NON ESCLUSIVO**, con effetto dal 1° gennaio 2020;
- di applicare, dal 1° gennaio 2020, il nuovo trattamento economico previsto dai CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa in vigore;
- di notificare copia del presente provvedimento alla Dott.ssa Rita Maria Pia TERLIZZI (ritamariapia.terlizzi@asl.bari.it) nonché alla Direzione Medica e Amministrativa dell'Ospedale Di Venere ed all'Area G.R.U. – Ufficio trattamento giuridico-economico-previdenziale del personale ed Ufficio Coordinamento ALPI;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico dell'Azienda.

